REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'OTUC DELL'ATO 2 LAZIO CENTRALE ROMA

TITOLO I
Generalità

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, la composizione e il funzionamento dell'Organismo di tutela degli utenti e dei consumatori del servizio idrico integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma, d'ora in poi definito brevemente OTUC, ex art. 11 della L.R. 9 luglio 1998, n.26.

Art. 2
Funzioni

1. L'OTUC, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 9 luglio 1998, n. 26**,** esamina e verifica tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti che non risultano soddisfatte dalle iniziative assunte o dalle risposte fornite dai soggetti gestori e propone alla Città metropolitana di Roma Capitale ed ai soggetti gestori le necessarie iniziative a tutele degli interessi degli utenti.
2. L'OTUC fornisce alla Consulta degli utenti e dei consumatori di cui all'articolo 10 della L.R. 26/98, informazioni statistiche relative ai reclami sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti, singoli o associati, in ordine alle modalità di erogazione del servizio.

Art. 3
Composizione – Sede – Durata in carica

1. L'OTUC è composto dai rappresentanti delle associazioni riconosciute presenti nella Consulta degli Utenti e Consumatori, di cui all'art. 10 della L.R. 9 luglio 1998, n.26, che ne hanno fatto richiesta designando un membro effettivo ed un membro supplente.
2. I componenti dell'OTUC non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ovvero in situazioni di incompatibilità riguardo le attività da espletare, di cui al successivo art. 3. Tali condizioni devono essere verificate all'inizio di ciascuna seduta con conseguente obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti, di astensione dalla trattazione e dall'adozione di decisioni concernenti l'argomento interessato.
3. L'OTUC, nella prima seduta, è convocato dal Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale (CMRC) o da un suo delegato, elegge nel proprio seno il Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. L'elezione viene svolta a scrutini separati e segreti, presenti almeno la metà più uno dei componenti. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se nella prima votazione nessun candidato raggiunge il numero di voti necessario, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che nel primo scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza dei voti espressi.

4. L'OTUC ha sede presso i locali della CMRC, in Viale G. Ribotta 41/43, 00144 Roma.
5. I componenti dell'OTUC durano in carica tre anni. Nel caso in cui per dismissioni, o per qualsiasi altra causa, vengano a mancare uno o più componenti dell'Organismo, il Presidente ne dà immediata comunicazione all'associazione di appartenenza, invitandola a designare un ulteriore rappresentante (membro effettivo e membro supplente di cui al comma 1).

Art. 4
Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'OTUC.
2. Segnala al Sindaco della CMRC e alla Conferenza dei Sindaci eventuali irregolarità o quant'altro sia di impedimento o di ostacolo al regolare svolgimento dei compiti dell'OTUC.
3. Propone la costituzione di gruppi di lavoro, con compiti istruttori e di acquisizione di conoscenze nelle materie da sottoporre alle valutazioni dell'OTUC.

Art. 5
Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.

Art. 6
Segretario

1. Il Segretario assiste alle sedute dell'OTUC, provvede alla tenuta del registro dei reclami e delle segnalazioni, nonché di ogni altra attività ad esso inerente, alla redazione dei verbali e, al di fuori delle attività svolte dall'OTUC in seduta, assiste il Presidente ovvero il Vicepresidente, svolgendo tutte le funzioni ed i correlativi compiti di segreteria.

Art. 7
Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza si compone del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e di due Consiglieri eletti dall'OTUC tra i suoi membri.
2. Coadiuva il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 8
Gruppi di Lavoro

1. L'OTUC può costituire gruppi di lavoro con il compito di acquisire conoscenze o svolgere attività istruttorie per l'approfondimento e la valutazione di particolari tematiche o questioni afferenti alle materie di propria competenza.
2. I gruppi di lavoro hanno funzione ausiliaria interna alle attività dell'OTUC.

TITOLO II
Sedute

Art. 9
Tipologia delle sedute

1. Le sedute dell'OTUC si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le sedute ordinarie sono convocate dal Presidente, di norma, una volta a bimestre.
3. Le sedute straordinarie vengono convocate dal Presidente su richiesta di un terzo dei componenti dell'OTUC.

Art. 10
Modalità di convocazione

1. Le sedute ordinarie sono convocate mediante avviso scritto, trasmesso via pec, contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire all'indirizzo indicato dal componente dell'OTUC entro il quinto giorno precedente la data della seduta. L'eventuale documentazione può essere trasmessa anche nel secondo giorno successivo alla convocazione e, in ogni caso, almeno due giorni non festivi precedenti la data di convocazione.
2. Le sedute straordinarie sono convocate mediante avviso scritto, trasmesso via pec, contenente l'ordine del giorno, che deve essere spedito all'indirizzo indicato dal componente dell'OTUC entro il termine di 15 giorni dalla data di consegna della richiesta sottoscritta da un terzo dei componenti.

Art. 11
Validità delle sedute

1. Le sedute ordinarie e straordinarie sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei componenti dell'OTUC.
2. Trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione, se non si raggiunge la maggioranza di cui al primo comma, la seduta viene dichiarata non valida.

Art. 12
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute ordinarie è definito dal Presidente dell'OTUC. Ciascun componente può richiedere per iscritto l'inserimento all'ordine del giorno di un argomento compreso nelle competenze dell'OTUC.
2. L'ordine del giorno delle sedute straordinarie viene definito nella richiesta scritta di convocazione.
3. Il Garante del S.I.I. della Regione Lazio riceve, per conoscenza, l'ordine del giorno delle assemblee dell'OTUC e, qualora ne faccia specifica richiesta, può partecipare alle riunioni con parere consultivo.

Art. 13
Presidenza delle sedute

1. Le sedute dell'OTUC sono presiedute dal Presidente o, nei casi di impedimento o di assenza, dal Vicepresidente.
2. Competono al Presidente della seduta la dichiarazione di apertura e di conclusione delle sedute, la direzione e il coordinamento dei lavori, la sospensione, interruzione ed aggiornamento delle sedute fino alla conclusione dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente della seduta può invitare alla seduta chiunque sia in grado di illustrare determinati argomenti o fornire chiarimenti sui medesimi.
4. Al Presidente della seduta competono, insindacabilmente, i poteri disciplinari in ordine al regolare svolgimento delle sedute, con facoltà di dare e togliere la parola e di allontanare dalla seduta chiunque ne turbi lo svolgimento o vi arrechi disturbo.

Art. 14
Organizzazione dei lavori

1. Il Presidente, constatata la validità della seduta secondo quanto previsto all'art. 9, apre i lavori secondo l'ordine del giorno stabilito.
2. Dopo aver illustrato personalmente, o conferendo la parola ad altro relatore, l'argomento da esaminare, il Presidente apre il dibattito dando la parola agli intervenuti secondo l'ordine delle richieste.
3. Ciascun componente non può intervenire, di norma, più di una volta nel corso della discussione di un medesimo argomento, tranne che per mozione d'ordine riguardante un richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, per fatto personale, per dichiarazione di voto o per presentare un emendamento alla proposta su cui l'OTUC è chiamata a deliberare.
4. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno od alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. A richiesta del Presidente, l'OTUC decide su tali richiami.
5. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte solo dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione. Ogni componente può prendere la parola per illustrare le ragioni del suo voto, adducendo anche argomentazioni non esposte nella precedente discussione sull'argomento.
6. Qualora gli iscritti a parlare sullo stesso argomento siano numerosi, il Presidente può proporre una limitazione della durata dei singoli interventi.
7. Terminata la discussione e le dichiarazioni di voto, il Presidente formula chiaramente le proposte definitive e ne pone in votazione il relativo dispositivo.
8. Al fine di rendere più agevoli i lavori dell'OTUC è possibile delegare ad apposite commissioni l'esame preliminare o la predisposizione di testi o documenti relativi ad argomenti da discutere nelle sedute ordinarie e straordinarie.

9. Le Commissioni, nominate nel corso delle sedute ordinarie e straordinarie, dovranno essere composte da almeno tre membri. Alla riunione delle stesse possono assistere anche altri componenti dell'OTUC.

Art. 15
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano o per appello nominale, secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Presidente.
2. L'OTUC delibera se procedere a votazioni a scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quarto dei componenti presenti.
3. Il numero dei componenti contrari o astenuti deve essere indicato nel verbale delle sedute, salvo richiesta di menzione nominativa.
4. L'OTUC delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le proposte vengono approvate qualora ottengano la maggioranza dei voti secondo la maggioranza sopra indicata. Verificati i voti, il Presidente proclama l'esito della votazione.

Art. 16
Verbalizzazioni

1. Il Segretario provvede alla stesura del processo verbale delle sedute stesse.
2. Gli interventi durante i lavori delle sedute, o le memorie inviate dai componenti, nonché le giustificazioni e le motivazioni delle dichiarazioni di voto, possono essere riportate in forma integrale nel verbale solo se esse vengono presentate dagli interessati in apposito testo scritto.
3. Il processo verbale, dopo l'approvazione, può essere consultato dai componenti che ne possono richiedere ed ottenere copia od estratto.

Art. 17
Relazione annuale

1. L'OTUC provvede, con cadenza annuale, alla predisposizione e all'approvazione di un apposito rapporto sulle attività svolte in riferimento alle disposizioni dell'art. 11 della l.r. 26/1998. Il suddetto documento, sottoscritto dal Presidente, è trasmesso al Sindaco della CMRC, al Garante regionale del S.I.I., alla S.T.O. dell'ATO2 e al Gestore del S.I.I.

TITOLO III
Norme finali

Art.18
Definizione di limiti numerici

1. Ogni qualvolta, per la validità della procedura, si definiscano limiti numerici non coincidenti con i numeri interi, si procede all'arrotondamento per eccesso alla unità superiore.

Art. 19
Assenze dei componenti

1. In caso di più di tre assenze consecutive, non giustificate, dei componenti dell'OTUC, e dei loro supplenti, il Presidente ne dà comunicazione all'associazione di appartenenza.